



Sergio Zamperetti
**Vendere «il non vendibile». I consulti
in materia feudale di Gasparo Lonigo
dopo le leggi del 1645 e 1647**

Parole chiave: Gaspare Lonigo, Consulti, XVII secolo

Keywords: Gaspare Lonigo, Consulti, 17th Century

Contenuto in: Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco

Curatori: Alessio Fornasin e Claudio Povolo

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2014

Collana: Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione

ISBN: 978-88-8420-875-0

ISBN: 978-88-8420-977-1 (versione digitale)

Pagine: 197-206

DOI: 10.4424/978-88-8420-875-0-16

Per citare: Sergio Zamperetti, «Vendere «il non vendibile». I consulti in materia feudale di Gasparo Lonigo dopo le leggi del 1645 e 1647», in Alessio Fornasin e Claudio Povolo (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Udine, Forum, 2014, pp. 197-206

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/tracce/per-furio/vendere-il-non-vendibile-i-consulti-in-materia>

VENDERE «IL NON VENDIBILE». I CONSULTI IN MATERIA FEUDALE DI GASPARO LONIGO DOPO LE LEGGI DEL 1645 E 1647

Sergio Zamperetti

Quello del dicembre 1648 relativo alle ambizioni giurisdizionali dei *cives* di Capodistria Almerigo e Giovanni Sabini, che per 800 ducati aumentati poi a 1.000 volevano acquistare il *merum et mixtum imperium* su un paio di ville del territorio di Cittanova, non era certo il primo parere di questo genere richiesto in quel torno di tempo al consultore in iure per le materie feudali Gasparo Lonigo¹. Anzi.

Dall'inizio dell'estate del 1645, con l'avvio della guerra di Candia, le gravissime urgenze finanziarie avevano indotto le autorità statali a radicali misure di finanza straordinaria². Tra queste, anche la vendita generalizzata di giurisdizioni feudali, e degli *iura regalia* ad esse connessi, finì per la prima volta nella storia della Repubblica di Venezia per diventare oggetto di ben due provvedimenti legislativi, quello dell'ottobre del 1645 relativo al solo Friuli e quello del settembre 1647 che invece estendeva la decisione a tutte le altre province dello Stato³. Le

¹ Tutta l'istruttoria sulla richiesta dei Sabini si trova in Archivio di Stato di Venezia (=Asv), *Provveditori sopra Feudi*, b. 754, cc. 697-721.

² Unica possibilità, è stato da più parti osservato, per tentare di coprire le autentiche voragini che il continuo bisogno di uomini e armi apriva ogni giorno di più nei bilanci dello Stato. Vennero quindi, oltre ai provvedimenti qui presi in esame, messi in vendita beni comunali e pubblici uffici, fino ad arrivare, benché con molte attenzioni di carattere formale, ad aprire i ranghi del patriziato a quanti avessero offerto la somma di 100.000 ducati: cfr. G. COZZI, *Venezia nello scenario europeo (1517-1699)*, in ID. - M. KNAPTON - G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XII, 2, Torino, Utet 1992, pp. 5-200: pp. 117-127. Più in particolare si vedano R. SABBADINI, *L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII e XVIII)*, Udine, Istituto editoriale veneto-friulano 1995, pp. 14 sgg. per quanto riguarda la vendita del rango patrizio e M. PITTERI, *La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797)*, in «Studi Veneziani», n.s., X (1985), pp. 57-80 per quanto concerne invece la vendita dei beni comunali.

³ Il primo decreto, del 31 ottobre 1645, riguardava solo la messa in vendita di alcune circoscrizioni friulane, quali il capitanato di Tricesimo o la gastaldia di Tolmezzo. Il secondo, del 12 settembre 1647, estendeva invece l'alienazione «per prezzo» a tutti i territori del Domi-

«essibitioni» degli aspiranti giusdicenti, tutti decisi tanto a rispondere al richiamo del Principe offrendo il loro contributo economico quanto a pretendere in cambio l'esercizio del *merum et mixtum imperium* su questa o quella villa, giungevano quindi numerose presso le competenti magistrature. Cosicché lo stesso Lonigo era già stato pertanto incaricato anche in precedenza di sottoporre al suo esperto giudizio la congruità di altre domande. Quella del patrizio Gian Francesco Querini, che nella primavera del 1648 aveva deciso di investire prima 800 e poi 1.200 ducati per estendere al criminale maggiore le facoltà giurisdizionali che la sua famiglia già deteneva nel vicariato di Giaon, nei pressi di Colonia, o quella di Marino Dell'Angelo, che nell'estate dello stesso anno aveva offerto prima 1.500 e poi 2.200 ducati per conseguire titolo comitale e giurisdizione plenaria su cinque ville nel territorio di Rovigo. In entrambi i casi, dichiaratamente consapevole della priorità assunta in quel contesto dalle urgenze finanziarie, il consultore non era entrato nel merito delle prerogative richieste, limitandosi ad insistere sulla necessità di un aumento delle offerte⁴. Quando si era trattato di esprimere il proprio parere circa l'offerta dei Sabini il tono del consulto appariva invece sin da principio alquanto diverso.

Ormai settantenne, Gasparo Lonigo serviva la Repubblica «nella carica di consultor de feudi» da oltre 23 anni, ed era destinato a rimanere in servizio per un altro quindicennio, mantenendo l'incarico, anche quando era a suo dire diventato «inhabile ad operar cosa alcuna da me stesso, et principalmente nello scrivere, perché la mano non essendo ferma se scrivo non so più leggere», fino alla morte ad 85 anni nel 1663⁵. Numerosissimi, nel corso di tutti quegli anni e prima delle vendite generalizzate decise nel 1645 e nel 1647, i suoi consulti in materia feudale a tutela della «Ragion pubblica»⁶, nei quali non era però mai

nio. Entrambe le leggi sono riportate a stampa nel *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia, Pinelli 1780 (riprod. anast., Bologna, Forni 1970), rispettivamente pp. 106 e 110-111.

⁴ Tutta la documentazione relativa all'offerta, del 31 marzo 1648, di Gian Francesco Querini è in ASV, *Provveditori sopra Feudi*, b. 754, cc. 392-399, c. 398 per il consulto di Gasparo Lonigo. Quella concernente invece l'«essibitione» di Marino Dell'Angelo, presentata all'inizio, il 26 giugno 1648, dal suo procuratore Olimpo Gavardo, *ivi*, cc. 472-486, cc. 482r e v per il parere del consultore. Le ville interessate erano Canale, Buso, Cirignago, S. Apollinare e Canaro.

⁵ Il 26 febbraio 1663 Gasparo Lonigo aveva inoltrato alla «Serenità Vostra» una supplica. Era in servizio «ormai da trent'otto anni [...] nel qual corso di tempo sono giunto all'età di anni 85». Chiedeva pertanto gli fosse concesso un «coadiutore» per sovvenirlo nei suoi bisogni dovuti appunto al trascorrere inesorabile degli anni, *ivi*, b. 760, parte 1, fasc. 2, cc. 2-4.

⁶ D'obbligo il rinvio a A. BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, in G. COZZI (a cura di), *Stato Società e Giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. II, Roma, Jouvence 1985, pp. 223-251. Cfr. anche S.

emersa una sua esplicita ostilità alla delega a beneficio di privati dell'esercizio di pur importanti *iura regalia*. Certo, la sottomissione feudo-vassallatica dei vari giurisdicenti doveva essere chiara e indiscutibile, e costante doveva allo stesso modo essere l'*auxilium* con cui tutti costoro erano tenuti a ricambiare il favore del sovrano concedente. Né si doveva mancare di subordinarne le prerogative a quelle (diritto agli appelli *in primis*) che già il suo predecessore Paolo Sarpi aveva indicato come insopprimibilmente inerenti alla pienezza della «sopranità statale»⁷. Fatto salvo tutto ciò, la feudalità aveva tuttavia una propria funzione che non bisognava in ogni caso appiattare o addirittura sopprimere.

Nella sua *Materia feudale*, composta attorno al 1635, soffermandosi sulla realtà «quae tota fere est feudalis» della Patria del Friuli, Gasparo Lonigo aveva bensì ripreso le tesi dell'avvocato fiscale udinese Daniele Fabrizio, che aveva in sostanza denunciato l'indebita espansione delle loro prerogative giurisdizionali da parte della gran maggioranza dei castellani locali, senza tuttavia mostrare di accoglierne le implicite proposte⁸. Così come, se meritava la sua ferma indignazione il fatto che il patriarca di Aquileia aveva ripreso ad attribuirsi il titolo di «Princeps», o la propensione di molti giurisdicenti feudali a differire senza posa la presentazione a Venezia per confermare o ricevere le debite investiture, non per questo mostrava di aver nulla in contrario a che venissero preservate e in fondo tutelate le facoltà giurisdizionali di coloro i quali il giuramento di fedeltà accettavano perlomeno di prestarlo, rinnovando in questo senso quel rapporto personale tra sovrano concedente e vassallo beneficiato che per lui rappresentava il vero fondamento della giurisdizione feudale⁹. Come nel caso dei Pompei. Con buona pace di altri giurisdicenti dotati in quello stesso territorio di antichissimi privilegi imperiali e comunque di prerogative assai più ampie, era il loro, secondo il consultore, il feudo più nobile di tutto il Veronese. Proprio perché si trattava di un beneficio immunitario creato direttamente dalla Repubblica di

ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia - Treviso, Il Cardo - Fondazione Benetton 1991, pp. 188, 189 e n., 190, 348, 349 e n., 354, 355, 356 e n., 369, 371.

⁷ Soprattutto si veda G. COZZI, *Paolo Paruta, Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda*, in «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello Stato veneziano», IV (1962), pp. 176-237. Inoltre, le osservazioni e le note introduttive in PAOLO SARPI, *Opere*, a cura di G. COZZI - L. COZZI, Milano-Napoli, Ricciardi 1969, specie le pp. 468-554.

⁸ L'opera del Lonigo, manoscritta, si trova in ASV, *Consultori in iure*, filze 37 e 38, la parte sul Friuli è nella filza 37, cap. 3, cc. 52v-61v, mentre la frase virgolettata è nel cap. 1, c. 12. Per quanto concerne lo scritto dell'avvocato fiscale udinese cfr. Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, *Mss. it.*, classe II, 8(4903): DANIELE FABRIZIO, *Informazione intorno la qualità de' Feudi nel Friuli*. Su questi temi rinvio a ZAMPERETTI, *I piccoli principi...* cit., pp. 188 sgg.

⁹ *Ivi*, pp. 348 sgg.

Venezia a favore di una famiglia che al suo servizio aveva armi in pugno conseguito e poi consolidato il proprio rango e i propri poteri¹⁰. Mentre con la stessa logica di fondo Lodovico di Valvasone, che nel 1625 pretendeva di subentrare al cugino Raimondo nei suoi *iura* sull'omonimo castello, e soprattutto che aveva chiesto di riceverne la conseguente investitura mediante un procuratore, era stato invece ripreso con toni assai duri, ed invitato a desistere dal quel proposito gravemente offensivo presentandosi di persona «per mostrar quella veneranza ed ossequio si conviene alla Maestà del Principe»¹¹.

Adesso però la situazione era alquanto diversa. Trattandosi ormai di mettere in vendita, indipendentemente dai meriti degli aspiranti vassalli e del rapporto personale tra questi e il loro sovrano concedente, quanto prima si concedeva per *beneficium*. «Feudum – aveva ricordato nel suo *Commentario...* del 1624 Giovanni Bonifaccio – non sub praetextu pecuniae, sed amore et honore Domini acquirendum est». Affrontando già allora il tema di quelle non numerose giurisdizioni lontane dall'essere state concesse «per benignità del Padrone e non per prezzo»¹². Materia controversa della quale aveva dovuto occuparsi in passato lo stesso Gasparo Lonigo, che nel 1625 aveva dovuto confessare, in un caso che vedeva coinvolti gli eredi Cossi e le loro giurisdizioni di Zegliacco e Codroipo, che detenevano maggiori diritti «queste che sono comprate, che sono più tosto allodiali che feudali»¹³. Ora in ogni caso la situazione stava appunto assumendo dimensioni di giorno in giorno più ampie. Prima praticata solo in particolari e specifiche circostanze, quasi sempre nei casi di devoluzione allo Stato per l'estinzione delle famiglie precedentemente investite, la vendita di giurisdizioni feudali veniva adesso, lo abbiamo visto, favorita e anzi incoraggiata. Necessariamente posposta l'importanza fondante del rapporto personale *Dominum*-vassallo, erano solo coloro che, indipendentemente da meriti personali, quarti di nobiltà o antichità di lignaggio, in fondo se lo potevano permettere gli effettivi destinatari delle vendite statali, e principalmente costoro erano pertanto i pro-

¹⁰ «In territorio pariter veronensi quam plura sunt feuda, sed omnium nobilissimum est illud comitum de Pompeis» sosteneva infatti Gasparo Lonigo nella sua *Materia feudale*: ASV, *Consultori in iure*, filza 37, cap. 1, cc. 14v-15v. Sull'investitura del 1509 dei Pompei, benemeriti per la cattura del nemico marchese di Mantova, cfr. ZAMPERETTI, *I piccoli principi...* cit., pp. 235, 236 e n.

¹¹ *Ivi*, pp. 348-349.

¹² GIOVANNI BONIFACCIO, *Commentario sopra la legge dell'Eccellentissimo Senato veneto fatta l'anno MDLXXXVI, a XV di Dicembre. Nel quale, conforme alle determinazioni della Serenissima Repubblica et secondo le leggi universali de' Feudi, sommariamente si tratta di tutta la materia feudale, con un'indice copiosissimo, opera a Principi, a Feudatari et a tutti gli studiosi di questa materia utilissima*, Rovigo, Daniel Bissuccio 1624, p. 63.

¹³ ZAMPERETTI, *I piccoli principi...* cit., p. 349 e n.

tagonisti di quella che appariva ormai come una sorta di corsa al prestigioso approdo nei ranghi della feudalità, capace di mondare «per prezzo» l'origine non sempre e non necessariamente cavalleresca di patrimoni e fortune.

Che una giurisdizione feudale per essere veramente tale, per assicurare insomma ai suoi detentori davvero un «marchio d'Honore», dovesse essere plenaria, comprendente cioè l'esercizio del *merum et mixtum imperium*, era una convinzione dalla quale nessuno dei nuovi aspiranti vassalli sembrava immune. E di questo le stesse autorità statali apparivano oltretutto ben consapevoli. Il 20 febbraio 1647, prendendo atto del fatto che la vendita del capitanato di Tricesimo (composto da 33 ville) sembrava andare a rilento, lo stesso Senato aveva deciso di accrescere al criminale maggiore le prerogative giurisdizionali previste per gli acquirenti, «col qual requisito spetioso et degno si potrà tanto più avvantaggiare il prezzo e l'essito stesso»¹⁴. Fatto salvo il diritto agli appelli, che nessuno tra i richiedenti aveva oltretutto mai richiesto fosse compreso tra gli *iura regalia* che si offriva di acquistare, la pregnanza dei privilegi immunitari che si era stabilito di mettere in vendita finiva insomma in secondo piano rispetto alle urgenze finanziarie che ne avevano imposto la dispersione.

Compresa la situazione, nei consulti sulle «essibitioni» di Gian Francesco Querini o di Marino Dell'Angelo, lo abbiamo già detto, Gasparo Lonigo non era nemmeno entrato nel merito delle loro pretese di plenaria giurisdizione, limitandosi a caldeggiare un aumento delle offerte ad una cifra che rendesse almeno giustificabile un simile sacrificio. Non era quindi la richiesta dei Sabini di esercitare a Veternaggio di Cittanova e a Dalia «la giurisdizione civile e criminale maggiore e minore con mero e misto imperio» ad indurre di per sé Gasparo Lonigo ad opporre, per la prima ed unica volta nei suoi consulti di questo periodo, un parere nettamente negativo alla richiesta. Era piuttosto il tono complessivo della proposta d'acquisto, il sottolineare senza remore la loro ferma volontà di sentenziare «sopra qual si voglia eccesso o delitto che fosse commesso da qual si sia persona», a provocare la ferma reazione dell'ormai anziano consultore, a risvegliare con un vero e proprio scatto d'orgoglio echi ormai sopiti di antiche battaglie giurisdizionaliste combattute a difesa della pienezza della «sovranità» statale, del valore supremo delle sue leggi, del suo diritto sovrano di dirimere attraverso di esse, e non già secondo il diritto comune o le consuetudini feudali, questo e ogni altro ordine di problemi¹⁵. «Voler giudicar chiunque e per qualsiasi tipo di reato – si indignava pertanto Gasparo Lonigo nel suo consulto –, è cosa assai rilevante, e vuol dire non ammettere la

¹⁴ Asv, *Senato, Terra*, reg. 133, cc. 617v-619 (279v-281).

¹⁵ L'offerta dei fratelli Sabini, del 3 settembre 1648, in Asv, *Provveditori sopra Feudi*, b. 754, c. 697.

grandezza di questo Serenissimo Stato ma ridurlo per i membri suoi mutilati a forze minori». Solo «li Consigli Eccellentissimi e i Tribunali Supremi» avevano nei territori dello Stato la facoltà di giudicare «soggetti privilegiati et anco separati, e tante volte non vogliono per la loro pietà haver libero arbitrio con religiosi et altri distinti». E quindi, ciò premesso, per la prima e altrettanto unica volta nei consulti di questi anni non si era trattenuto dal riproporre quella che in sostanza era sempre stata la sua concezione di fondo della feudalità e dei suoi rapporti con lo Stato, rammentando che «l'uso dei Feudi fu dalla giustizia distributiva ritrovato non solo acciò servissero come privilegio per proporzione tra la giustizia del Regnante e il merito del vassallo, ma per decorar anco il Principe e presservarlo nelle urgenze»¹⁶.

Quasi tre anni, dalla richiesta ufficiale del 3 settembre 1648 al definitivo diniego statale del 27 marzo 1651, doveva protrarsi il tentativo dei Sabini di conseguire quanto si erano ripromessi di ottenere¹⁷. Oltre al consultore in iure, dovevano esprimere il loro parere gli avvocati fiscali e i rettori veneziani dei territori interessati. Soprattutto, c'era da tener conto anche della necessità di non pregiudicare gli equilibri e gli interessi delle forze locali. Sicché il parere di Gasparo Lonigo fu probabilmente meno determinante della ferma opposizione del Consiglio di Cittanova, considerando poi che identico esito negativo, e sempre per le contrarietà locali, ebbero anche le già menzionate richieste di Gian Francesco Querini e Marino Dell'Angelo, sulle quali, fatto salvo quel rialzo dell'offerta sul quale entrambi avevano peraltro ritenuto di convenire, il consultore aveva espresso un parere invece positivo¹⁸.

Tranne proprio i Pompei, unici feudatari di tutto lo Stato veneziano cui nel lontano 1518 era stato imposto, per tacitare le proteste di un'ormai riconquistata città che nel 1509 si era vista sottrarre, con quello di Illasi, uno dei pochi vicariati che amministrava, di tener conto di una sorta di personalità del diritto, con il limite esplicito di non poter in nessun caso giudicare cause riguardanti i

¹⁶ *Ivi*, cc. 707-708 per il consulto del Lonigo del 6 dicembre 1648.

¹⁷ *Ivi*, c. 716 per la prima decisione dei Provveditori sopra Feudi, del 23 febbraio 1649, di «non procedere più oltre». I Sabini tuttavia erano tornati alla carica, e il 27 marzo 1651 le stesse autorità statali avevano pertanto dovuto ribadire la loro volontà «di non permetter novità alcuna per i soliti motivi», *ivi*, c. 721. Allo stesso modo finì anche un ventennio dopo. I Sabini, nel marzo del 1671, puntavano ancora una volta sulla giurisdizione di Dalia, ed invece adesso su Sorbar, nei pressi di Capodistria. Le loro aspirazioni feudali andarono tuttavia ancora una volta deluse, *ivi*, cc. 762v-764v.

¹⁸ *Ivi*, c. 711, per l'opposizione dei nunzi di Cittanova del 18 gennaio 1649. Ancora *ivi*, rispettivamente cc. 392-399 e cc. 472-486 per le intere istruttorie sulle offerte di Gian Francesco Querini e di Marino Dell'Angelo.

cives veronesi anche per fatti occorsi entro i confini della loro giurisdizione¹⁹. Tranne dunque i Pompei, tutte le altre giurisdizioni feudali presenti nelle varie province dello Stato detenevano tuttavia una esplicita territorialità nell'esercizio di prerogative giurisdizionali pur diverse per ampiezza e pregnanza. Né le nuove concessioni onerose avevano introdotto novità significative da questo punto di vista. Sicché le osservazioni espresse da Gasparo Lonigo nel suo consulto sulle ambizioni feudali dei fratelli Sabini rimasero sostanzialmente isolate nelle discussioni di quel periodo. E lo stesso consultore, anche dovendo esprimersi su richieste magari più sobrie nel tono ma di fatto simili nella sostanza dei privilegi ricercati, nei pareri successivi non riprese più tematiche di questo genere, subordinando ad ogni altra considerazione la ricerca del maggior beneficio economico possibile, perseguito insistendo sempre ed unicamente per un aumento delle offerte.

Bisognava «haver riguardo alle correnti esigenze, per le quali si procura cavar più denaro sii possibile, et si vende, per così dire, il non vendibile», aveva quindi tagliato corto Gasparo Lonigo nell'agosto del 1650, quando si era dovuto pronunciare sull'offerta dei fratelli Francesco e Galeotto Carli, che per 500 e poi 1.000 ducati avevano chiesto la giurisdizione «civile e criminale maggior e minore con titolo di Conte» delle due ville friulane di Longone e Bovaroi. Siccome quindi era quello economico l'aspetto determinante, l'unico in grado di motivare provvedimenti di tale natura, gli indubbi meriti dei richiedenti non giustificavano un'offerta che agli occhi del consultore appariva troppo bassa. Occorreva dunque senz'altro aumentarla, «et aspettando la cognizione di questo punto alle Eccellenze Vostre non dirò altro in questo proposito»²⁰. E identici concetti, ai quali mostrava di essersi quasi del tutto uniformato, Gasparo Lonigo esprimeva del resto anche nel febbraio del 1651, quando una «persona secreta» aveva offerto 800 ducati per la giurisdizione civile e penale «con titolo di Conte della villetta della Vazzola del territorio di Conegliano». Non era in discussione la qualità del supplicante, che si presupponeva essere «persona civile et degna di sostener questa onorificenza», il tutto si riduceva

¹⁹ Insomma una sorta di decreto del Maggior Magistrato di viscontea memoria, con il quale nel 1441 erano state imposte ai feudatari del ducato di Milano identiche limitazioni: G. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel Ducato visconteo-sforzesco*, in *Id.*, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi 1978, pp. 36-100: p. 68. Per una contestualizzazione di queste deliberazioni governative cfr. S. ZAMPERETTI, *I 5.000 fanti di Leonardo Trissino. Venezia e il suo dominio di terraferma alla luce di Agnadello*, in «Ateneo Veneto», CXCVII, terza serie, 9/1 (2010), pp. 65-101: pp. 98-99.

²⁰ Tutta l'istruttoria sull'offerta dei fratelli Carli, in Friuli una delle pochissime a non essere stata accolta, in *ASV, Provveditori sopra Feudi*, b. 754, cc. 229-246: c. 244 per il consulto di Gasparo Lonigo da cui sono tratte le frasi citate.

ancora una volta all'«essibitione delli ducati 800, se siano equivalenti alle cose supplicate». E poiché «nelle correnti urgenze si è in necessità di denaro et questo solo ha ispirato l'Eccellentissimo Senato a rissoluzione di far simili concessioni», il consultore concludeva senz'altro che la somma offerta non aveva «equivalenza appropriata ad essa concessione»²¹.

Sino a 3.000 ducati, cifra che la «persona secreta» aveva infine ritenuto di proporre nel maggio successivo, era poi giunta l'«essibitione». Ma in questo e in numerosi altri casi appariva evidente che non tutto si riduceva in realtà a una semplice questione di prezzo, e che le autorità statali, pur nelle succitate urgenze finanziarie, non erano in realtà neppure in grado di venderlo sempre e comunque questo «non vendibile». Il 20 giugno successivo, di fronte alle opposizioni di città, collegio dei notai e distrettuali di Conegliano, i Provveditori sopra Feudi veneziani avevano infatti deciso di rinunciare alla pur aumentata offerta e di soprassedere alla vendita²².

Da sempre Stato per aggregazioni provinciali, neppure in quei frangenti la Repubblica di Venezia appariva insomma in grado di imporre in tutti i territori sudditi un provvedimento generale capace di prescindere dai diversi rapporti di forza presenti nelle varie realtà locali, e di superare quindi quelle immediate e diffuse resistenze che finirono invece quasi ovunque per vanificarne del tutto o circoscriverne di molto gli esiti concreti. Se furono numerosi in tutte le province dello Stato gli aspiranti giurisdicenti a seguito delle leggi del 1645 e del 1647, fu in realtà soprattutto in Friuli che la gran maggioranza dei nuovi investiti ottenne davvero quanto perseguiva. Altrove le giurisdizioni effettivamente concesse furono infatti nettamente inferiori rispetto a quelle richieste²³, rive-

²¹ *Ivi*, c. 371 per la domanda del 25 febbraio 1651, c. 374 per il consulto subito successivo di Gasparo Lonigo.

²² *Ivi*, c. 443 per l'aumento, il 17 maggio 1651, dell'offerta fino a 3.000 ducati. Il «criminale», che nella prima richiesta ci si accontentava fosse solo «minore», diventava però adesso «minore et maggiore». La prima opposizione del Consiglio di Conegliano c'era già stata il 17 marzo 1651, seguita quattro giorni dopo da quella congiunta del Collegio dei notai e del Territorio, *ivi*, cc. 366-367. L'aumento dell'«essibitione» comportò la necessità di una nuova ed unitaria contraddizione il 20 giugno successivo, seguita subito dopo dalla decisione dei Provveditori sopra Feudi di bloccare definitivamente l'operazione, *ivi*, c. 446v.

²³ Questi dati si possono ricavare dall'esame comparato delle giurisdizioni richieste (ASV, *Provveditori sopra Feudi*, b. 754) e di quelle effettivamente concesse (*ivi*, b. 776) a partire dal 1645 per quanto riguarda il Friuli e dal 1647 per quanto concerne le altre province dello Stato. Cfr. inoltre S. ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali. Signorie e feudi nel dominio veneziano di terraferma in età moderna*, in «Studi Veneziani», n.s., XXI (1991), pp. 111-136: pp. 132-134. Sulle vendite di giurisdizioni in Friuli si veda L. CARGNELUTTI, *Riflessi della guerra di Candia in Friuli: vecchia e nuova nobiltà*, in G. BERGAMINI - P. GOI (a cura di), *Antonio Carneio (1637-1692)*, Portogruaro, Città di Portogruaro 1995.

lando un po' dappertutto la presenza di istituzioni e forze sociali in grado di esercitare nei confronti della Dominante pressioni di assoluto rilievo, tali da indurla ad anteporre al pur pressante imperativo economico la necessità strutturale di non alterare e pregiudicare gli equilibri locali. E questo anche quando a detta dello stesso Gasparo Lonigo i richiedenti erano figure di grande rilievo, in possesso di requisiti e di meriti tali da spingerlo a perorarne quasi con entusiasmo la causa.

Già nel parere sulla richiesta dei «figli pupilli» del *quondam* conte Carlo Antonio Gambarà, che nel dicembre del 1649 avevano offerto 4.000 ducati per estendere al criminale maggiore le loro facoltà giurisdizionali a Verola Alghise, con l'aggiunta di Verola Vecchia, Bassan e «tutti li feudi» aviti, il consultore si era discostato dalle usuali argomentazioni, mostrando invece di gradire il fatto che i postulanti rappresentavano finalmente una schiatta antica ed illustre, già esponente di tutto rilievo della feudalità veneta sin dalla formazione dello Stato di Terraferma²⁴. Tali erano in ogni caso i meriti e le glorie della casata che questa concessione «ne anco aggiunge maggior decoro e splendor a quella Nobilissima Famiglia». Purché l'investitura fosse riservata ai soli discendenti diretti dei «figli pupilli», e l'offerta venisse almeno un poco accresciuta, Gasparo Lonigo concludeva pertanto il suo consulto con un parere tanto ampiamente positivo quanto, ancora una volta, sostanzialmente ininfluenza. Nemmeno l'aumento a 6.000 ducati dell'offerta deciso infine nel marzo del 1650, e il parere decisamente favorevole degli stessi Provveditori sopra Feudi, valse infatti a persuadere le autorità di governo a non curarsi delle ampie e generalizzate proteste che la sola eventualità di quella concessione stava già suscitando nella città e nel territorio di Brescia²⁵. Ma fu principalmente in un'altra circostanza che il consulto di Gasparo Lonigo aveva finito per assumere, ancora una volta invano, i toni di una vera e propria raccomandazione.

Sul fatto che i meriti militari del colonnello Marco Sinovich erano molti e soprattutto recenti nessuno, nemmeno nei più importanti consessi governativi, sembrava nutrire dubbi di sorta. Nella primavera del 1650 lo stesso Senato veneziano, addirittura sottolineando che non si trattava di una investitura «per prezzo», aveva deciso di assecondare le sue richieste concedendogli titolo comitale e plenaria giurisdizione sulla villa di Novach, nel territorio di Montona²⁶.

²⁴ Sui numerosi privilegi feudali dei Gambarà, riconosciuti o concessi *ex novo* dalla Repubblica fin dall'instaurarsi del suo dominio nel Bresciano, cfr. ZAMPERETTI, *I piccoli principi...* cit., *passim*.

²⁵ Tutta la vicenda in ASV, *Provveditori sopra Feudi*, b. 754, cc. 150-177: c. 155 per il consulto del Lonigo del febbraio 1650.

²⁶ *Ivi*, b. 776, cc. 110r-111v, 2 aprile 1650.

Trattandosi di esprimere la sua opinione sull'«essibitione» che lo stesso colonnello Sinovich aveva presentato alle autorità competenti circa un anno dopo, 300 ducati per ampliare la sua giurisdizione con «i due angusti casali» limitrofi di San Domenico e Caldiera, Gasparo Lonigo per una volta si era infatti quasi lasciato trasportare dall'entusiasmo. «Sono tanti e così gloriosi li meriti del Conte e Colonnello Marco Sinovich – premetteva pertanto il consultore – [...] quali volendosi riferire in ristretto saria un voler rinchiudere l'acqua del mare in un picciolo lago o stagno». Ed erano benemerenze di straordinaria rilevanza, conseguite «nelle correnti guerre di Dalmazia e di Candia». Quindi le sue richieste andavano accolte, per una volta tanto senza nemmeno suggerire un aumento dell'offerta. Perché, concludeva Gasparo Lonigo, «certo non si negheranno a tal benemerito»²⁷.

La città di Montona si era però subito opposta, ricordando anche i suoi molti meriti e lamentando l'intollerabile smembramento che avrebbe in tal modo subito il suo contado. Né le proprie esigenze, né la considerazione del valore di Marco Sinovich, la sua, aveva forse esagerato l'anziano consultore, era una «gloria quasi pari a quel generoso Scanderbech che fu il terrore dei Turchi», valsero pertanto ad indurre le autorità governative ad accogliere la richiesta, scegliendo invece di privilegiare ancora una volta il mantenimento degli equilibri locali²⁸.

²⁷ Tutta la pratica *ivi*, cc. 417-435: c. 417 per la supplica di Marco Sinovich del 21 marzo 1651 e cc. 429-430 per il consulto di Gasparo Lonigo del maggio successivo.

²⁸ *Ivi*, cc. 420-421 per l'opposizione della comunità di Montona. Lo Scanderbech «terrore dei Turchi» cui Gasparo Lonigo, forse forzando un po' la realtà, paragonava Marco Sinovich era probabilmente Giorgio Castriota detto Scanderbech o Scanderbeg (1405-1468), già magnificato da papa Callisto III come difensore della cristianità nella lotta contro il Turco e divenuto nel tempo, anche con l'importante contributo della letteratura, un vero e proprio eroe nazionale albanese: cfr. ad esempio F. NOLI, *George Castrioti Scanderbeg*, New York, International University Press 1947 e I. KADARE, *I tamburi della pioggia* [1970], trad. it. Milano, Tea 2008. Non solo i Sabini o appunto Marco Sinovich dovettero in ogni caso veder deluse le loro ambizioni nell'Istria di quegli anni. A fronte di alcune investiture onerose, furono infatti più numerosi i delusi tra gli aspiranti giurisdicenti di quel periodo. D'altra parte anche in seguito le autorità statali ebbero modo di verificare quali e quanti inconvenienti avrebbe potuto suscitare la deroga a questi principi. L'investitura del 1750 concessa ai Becich nel contado di Parenzo, e la sottovalutazione dell'opposizione di quella città, doveva infatti provocare non pochi problemi: S. ZAMPERETTI, *Investiture feudali e conflitti locali nell'Istria del '700: il caso dei conti Becich e della città di Parenzo*, in «Acta Histriae», III (1994), pp. 71-82: pp. 76-78 per le concessioni e i dinieghi dopo le leggi del 1645 e 1647.